All'On.le Senatore Comm.re Ant. Piccolo Napoli 1896

Pregasi di leggere la Nota aggiunta alla pag. 5.

RICORSO

DELL' INGEGNERE

G. MAGNAGHI

concessionario della Miniera Romagnosi in Salsomaggiore

A SUA ECCELLENZA

il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO

sopra l'applicazione della legge Mineraria Parmense nelle perizie e nelle occupazioni di terreni minerari.

ROMA
TIPOGRAFIA FOLCHETTO
S. Silvestro, 81.
1896

A Sua Eccellenza il Ministro

di Agricoltura Industria e Commercio

Lo scrivente Ing. Giuseppe Magnaghi, Concessionario della Miniera Romagnosi 2ª in Salsomaggiore, avendo dovuto rifiutare le Perizie dei terreni da occupasi, per le enormità, esposte nei loro particolari, in lettera 16 agosto 1896, al Prefetto di Parma,

Visto nel fatto, essere assolutamente incompetenti ad applicare la Legge Mineraria 21 giugno 1852, tanto il geometra del l'Ufficio tecnico di finanza di Parma, quanto l'altro perito, nominato pure dalla Finanza:

Visto che quest'ultimo in verità, non fece perizia — poichè neanche invitò le Parti ad esporre le proprie ragioni, ma si recò soltanto una unica volta sul luogo — per dichiarare che nulla poteva fare, non avendo portati gli strumenti di misurazione:

Visto che per tali perizie **si sono consumati circa 3 anni di tempo senza giungere ancora ad un risultato definitivo,**

Visto che, avendo la Prefettura prescritto non poter avvenire la occupazione dei terreni, se non dopo la definizione di tali perizie: **nessun lavoro Minerario avrebbe potuto ancor cominciarsi, se lo scrivente non fosse proprietario delle zone dove furono costruiti i grandiosi fabbricati per la utilizzazione della Miniera.**

Visto esser ciò contrario alla lettera ed allo spirito della legge mineraria parmense:

Considerato che, ammesso per normale, un simile svolgimento di fatti, diverrebbero irrisori così la legge mineraria che il decreto reale di concessione (il quale ha pur costato 16 anni di lavori, spese e sacrifizi inauditi),

LO SCRIVENTE FA ISTANZA A V. E.,

cui la legge affida la tutela degli interessi minerari, — **sia perchè venga invitato il Consiglio Superiore delle Miniere a pronunciarsi sulla precisa interpretazione della legge, nei due punti sottodesignati, sia perchè, sopra di essi:**

Piaccia ALL'E. V. PRONUNCIARE IL PROVVEDIMENTO DEFINITIVO a norma della legge sul Consiglio di Stato;

I Nota. Leggesi a pag. 47 e 48 del Repertorio delle Miniere Serie IIª Vol. I° l'art. I° del decreto 5 Luglio 1860:

5 " È istituito un ministero di Agr. Ind.
" e Com. le cui attribuzioni si estendono
" alle seguenti materie:

" — — — — — — — — — — — — — —
" Per l'industria
" — — — — — — — — — — — — — —
" la legislazione delle Miniere
" cave ed usine e il personale
" tecnico per il relativo servizio
" di cui nella legge 20 nov. 1859
" sulle Miniere e nell'alinea M
" dell'art. I° della Legge 20 nov.
" 1859, sull'ordinamento del
" servizio delle opere pubbliche.
che leggesi alla pag. 39ª dello
stesso volume: — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
" M La direzione tecnica delle Miniere
" e cave, se coltivate per conto dello Stato,
" e la Concessione di quelle affidate
" all'industria Privata".

I. PUNTO

Se l'Agente nominato dal Ministro di Stato pel dipartimento delle Finanze e citato gli art. VIIº, VIIIº, XIIIº tutti connessi con l'art. XXVº della legge Mineraria Parmense 21 giugno 1852 e citato pure all'articolo IXº del Regolamento 8 giugno 1852, NON DEBBA ESSERE L'INGEGNERE DELLE MINIERE, (SIA PUR COADIUVATO, PER LE PERIZIE DEI TERRENI, DA UN PERITO LOCALE A SPESE DEL CONCESSIONARIO) a sensi del decreto 5 luglio 1860 per l'istituzione del Ministero di agricoltura e commercio, controfirmato da Camillo Cavour? poichè quell'agente che interviene a dichiarare la miniera scoperta, che rappresenta lo Stato in ogni fase Mineraria, eseguisce indubbiamente servigi minerari, epperciò deve trovarsi a dipendenza di detto Ministero cui spetta il servizio delle Miniere e sotto la cui direzione è posto il personale tecnico per il relativo servizio, a norma del citato decreto 5 luglio 1860.

II PUNTO.

Date le chiarissime disposizioni dell'art. 2.º della legge Mineraria Parmense **(il quale esige che l'atto di Concessione stabilisca le indennità dovute al Proprietario del**

Giova pur anco presente il IIº alinea dell'art. 2º della Legge Mineraria Parmense:
" L'atto di concessione stabilisce..
" ..... le indennità dovute al proprietario del suolo — "

Ora, mentre è indubbio che i ritiri e le perizie designate agli art. VIIº, VIIIº, XIIIº della legge Min. Parm. sono servigi minerari che devono eseguirsi da un agente dello Stato, è pure assolutamente certo che quei ritiri e quelle perizie sono operazioni preparatorie, preliminari necessari, delle Concessioni ai privati; sono adunque indubbiamente comprese nel citato alinea M nelle speciali attribuzioni del Ministero di Agr. Ind. e Comm. il quale le esercita per mezzo degli ingegneri delle Miniere.

suolo) e degli Art. VII° e VIII° che impongono al Ministro di Stato di far procedere alla stima dei terreni da occuparsi subito allo scoprirsi della Miniera, cioè subito dopo avvenuta la dichiarazione di miniera scoperta.

Dato che gli Art.° IV° e V° in relazione coll'Art.° XIX fanno precedere, a tali perizie, la occupazione del terreno per parte di chi è investito di un'ordinanza ministeriale, **mettendo bene in luce che i Ricorsi contro la predetta Ordinanza non sospendono pnnto la Esecuzione dei Lavori.**

Premesso in linea di fatto, che il Decreto di Concessione 8 Giugno 1893; non contiene le indennità dovute ai Proprietari del suolo, come prescrive l'Art.° II° della legge:

Premesso altresì che contro tale ommissione nessun proprietario ha sporto reclamo nei termini accordati dalla legge:

Premesso poi, che per la perizia di quei terreni è trascorso inutilmente un triennio, nè si è ancor giunti alla fase definitiva:

Premesso che, il Legislatore così agli Art.° 4.° e 5.° e 12 come nelle Premesse della Legge, stabilisce dover essere l'interesse del proprietario posposto all'interesse Pubblico dell'Industria Mineraria e dover questa proseguire ne' suoi lavori senza nessuna interruzione malgrado le opposizioni del proprietario del terreno « CHE NON SOSPENDONO PUNTO L'ESECUZIONE DEI LAVORI AUTORIZZATI » purchè

venga fornita garanzia per i danni eventuali: e sieno constatate le alterazioni del fondo a misura che si va procedendo nei lavori.

Considerando che il diritto del Concessionario di cominciare subito i lavori è poi imposto come obbligo dall'art. 19.°

« Ottenuta che abbia il Concessionario di una mi-
« niera la facoltà di coltivarla, il Ministro di Stato
« farà si che la miniera stessa, sia posta IMMEDIA-
« TAMENTE, da esso concessionario, IN CONTINUA
« E REGOLARE COLTIVAZIONE »...

..... « e se dopo un mese dal ricevuto formale
« avviso egli non avrà prese le misure necessarie
« per farlo, LA CONCESSIONE SARA' RIVOCATA
« ed egli sarà tenuto dei danni. »

SE TUTTO CIO' DATO E PREMESSO,

MENTRE SONO PENDENTI LE PERIZIE (che a norma degli art. 7 e 8 della legge dovevano eseguirsi fin da quando fu riconosciuta la convenienza di far coltivare la miniera, cioè, fin dal 1888, data del Decreto di Miniera Scoperta), **NON SIENO APPLICABILI I CITATI ART. IV.° V.° e XII.° articoli che RACCHIUDONO TUTTO LOSPIRITO DELLA LEGGE MINE-**

RARIA PARMENSE; (1) non potendosi certo ammettere che chi è investito di un Decreto di Concessione recante la firmadel Re, oltre quella del Ministro di Agricoltura, abbia diritti incomparabilmente minori di chi è munito di una semplice Ordinanza Ministeriale di autorizzazione.

(1) Art. IV. Nessun lavoro per ricerca di miniere può essere fatto senza il consentimento del proprietario del suolo. — **Tale consentimento però, non può essere ricusato a chi in virtù di una ordinanza del Ministro di Stato, sia autorizzato a fare tale ricerche.**

Art. V. L'ordinanza ministeriale di autorizzazione sarà fatta conoscere per mezzo dell' autorità comunitativa al proprietario del terreno....

I ricorsi contro la predetta ordinanza non sospendono punto l'esecuzione dei lavori da essa autorizzati.

Il proprietario del terreno in cui si fanno lavori di ricerca di una miniera ha però diritto che, a misura che si va in essi procedendo, siano constatate le alterazioni ed i danni cagionati dagli stessi lavori.

Art. XII. Quando i lavori di ricerca di una miniera abbiano utile esito, e la miniera stessa sia da coltivarsi, **il proprietario del suolo, in cui essa si trova, ha diritto alla indennità che gli competono dal giorno in cui gli fu impedito il libero uso del proprio fondo.**

Queste indennità gli sono continuate insino a che, per la CESSAZIONE DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE DELLA MINIERA, egli sia rimesso nel pieno godimento del fondo stesso.

Lo scrivente, avendogli la Prefettura di Parma imposto di inviare, **entro sei giorni,** compresi quelli di trasmissione, il presente reclamo, si riserva di presentare occorrendo una memoria più estesa a dilucidazione dei due punti da esaminarsi, ma intanto non può omettere **ALCUNE OSSERVAZIONI SULLE STRANISSIME RISERVE INSERITE** con parole diverse, **IN TUTTE LE STIME DEI FONDI DA ESPROPRIARSI DAL GEOMETRA PERITO DEMANIALE;** riserve che di per se sole ben dimostrano, quanto sia inopportuno l'intervento dell'Intendenza di Finanza in tale servizio minerario.

Leggesi per esempio nella stima dell'appezzamento Loschi Marianna:

« **L'incaricato Demaniale** ha convenuto nelle sue-
« sposte cose con l'Ingegnere della parte espropriata ed
« in pari tempo **dichiara: che il Demanio intende sieno**
« **conservati e rispettati i suoi diritti, sia per quanto**
« **riguarda la sua proprietà sui pozzi d'acqua salsa**
« **che si trovassero od APRISSERO sul fondo da**
« **occuparsi, sia per quanto si riferisce al divieto di**
« **praticare scavi intorno ai pozzi medesimi.** »

In lingua povera, con questa madornale riserva, il Demanio, non tenendo alcun conto delle replicate decisioni del Consiglio Superiore delle Miniere e del Consiglio di Stato, **convalidate da un decreto Sovrano di concessione per miniera di acque minerali, IL DEMANIO**

CHIAMATO A PERITO, A GIUDICE, per cui la legge esige l'esclusione assoluta di interessi colle parti, **VIENE A DICHIARARSI, (NIENTEMENO!) PROPRETARIO DELLA MINIERA E DI TUTTI I LAVORI PER LA COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI** che il Concessionario farà sui fondi da occuparsi.

Tale singolarissima conclusione trova solo identico riscontro nelle famose gesta del duca Valentino Borgia, il quale accettava bensì la qualità di giudice, nei dissidi tra i signorotti della Romagna, e interveniva per debellare una parte, ma subito dopo, dichiarava i suoi ampi, antichi e perciò precedenti diritti pure sulle signorie e sui nuovi acquisti della parte protetta!!

Giova qui rilevare che le annose accanite opposizioni del Demanio alla Miniera Magnaghi non terminarono punto col Decreto di Concessione, perchè l'Intendenza di Finanza, seguendo sempre la ispirazione del suo appaltatore, non mancò di presentare altre infondate opposizioni ai lavori della Miniera, che furono però respinte sia dall'ufficio del Genio Civile, per quanto riguarda alcuni lavori in riva al Torrente Ghiara, sia dall'ufficio di Sanità Pubblica, che suo malgrado approvò l'incanalamento delle Acque di scolo dei bagni Demaniali, inquinanti tutte le acque potabili dei dintorni e specialmente quelle destinate alle nuove Terme Magnaghi.

L'Intendenza di Finanza di Parma non si cura neppure di celare nella relazione delle sue Perizie, **la gioia con cui finalmente dopo tanti insuccessi, in tutte le sedi,**

può almeno ripagarsi sulle Perizie nelle quali, senza nulla approfondire, **CONVIENE SUBITO, A DANNO DEL CONCESSIONARIO, CON LA PARTE ESPROPRIATA.**

AD ESEMPIO:

NELLA STIMA DELLA PICCOLA PARCELLA 535 C. della Rendita Catastale di L. 2,54, sottoposta di m. 5 all'Argine stradale, alla cui costruzione servì come cavo di prestito: prescrivendo la legge all'Art. 13. che si debba pagare al proprietario del fondo **un Canone corrispondente alla « Rendita del fondo stesso,** tale Rendita determinata a « norma dell'Art. 8 » il quale esige che si stabilisca la rendita annua Media della superficie medesima; il Perito Demaniale invece sentenzia che si debba dare al Ferrario proprietario di quella parcella **un Canone annuo corrispondente al Reddito delle Industrie che vi si pretendono esercitate con la vendita del Latte e del ghiaccio.**

Mentre tali industrie non vengono certo impedite dal Concessionarie, essendo la 1.a esercitata con animali vaganti che rimangono a chi di ragione, e la 2.a (che del resto non è mai esistita, perchè i Ferrario non vendette mai ghiaccio al minuto, ma se ne servì solo pel proprio Albergo) potrebbe pure egualmente esercitarsi trasportando di pochi metri nella adiacente parcella 533, di proprietà dello stesso Ferrario, la Ghiacciaia di circa m. q. 10 di superficie che lo stesso Perito valutò in L. 61.

Abbandonando il reddito del fondo, coltivato ad erba medica, il Perito è corso al reddito problematico di **Commerci al dettaglio** che nulla hanno che fare col fondo, poichè esso non produce nè il ghiaccio, nè l'alimento sufficiente per le giovenche.

Tali commerci non sono poi certo impediti dal Concessionario.

Stabilisce così il perito fiscale il principio: che il reddito di uno stabile, non debba commisurarsi con la somma a cui può affittarsi, ma bensì, con l'utile che possono ricavarne i commerci che vi sono albergati. Secondo il perito demaniale per occupare ad es. una casa di un solo piano oltre il terreno, del valore di L. 200 mila e affittata per lire dieci mila, parte ad un banchiere che guadagna 200,000 lire annue e parte ad un negoziante in seta che ne guadagna 100,000 dovrebbesi **pagare, agli inquilini, un reddito perpetuo di Lire 300 mila, senza badare affatto che tanto il Negoziante in seta, quanto il Banchiere possono trasportare i propri uffici nella casa di fronte, e continuare ad esercitare i loro commerci godendosi oltre gli utili ordinari, il premio di L. 300 mila, elargito tanto generosamente dalla sapienza del Perito Demaniale.**

Ma è pur degno di nota il modo con cui il Perito Demaniale è riuscito a trasformare il Reddito Catastale di L. 2,54 della piccola Cava di Prestito Ferrario, in L. 776,65.

Il Perito si recò sul luogo il 15 Marzo 1894 constatò il rifiuto del Proprietario d'intervenire alla Perizia; trovò una capanna chiusa in tavole d'abete delle dimensioni di m. 9 per 4; trovò una piccola ghiacciaia parimenti chiusa, **e senza vedere se la ghiacciaia era piena o vuota, senza vedere le giovenche, che dovrebbero abitare la capanna nell'estate, senza conoscerne nè il numero, nè la qualità, nè il loro stato, nè la durata del loro soggiorno,** peritò con superlativa chiaroveggenza in L. 528 il reddito del latte e in L. 248,65 quello del ghiaccio.

Tuttavia la stessa pregevole chiaroveggenza non bastò a rivelargli la cosa più ovvia per determinare il reddito di quella meschina parcella; e cioè che il Ferrario Anselmo, esercente dell'Albergo dei Bagni non è il proprietario della Latteria Estiva, avendo da parecchi anni notoriamente affittato a certo Bergamaschi, tanto

la parcella 535 *C* quanto le seguenti di ben maggiore estensione per L. 200 annue :

535 *C*	Superficie	Are	5 - 40
538 *B*	»	»	2 - 08
540 *B*	»	»	4 - 82
541 *D*	»	»	38 - 22
541 *F*	»	»	28 - 94
		Totale	79 - 46

Cioè avendo affittato are 79-46 per L. 200 il reddito di Are 5,40, che pur si trovano nella peggior condizione, è ragguagliato in L. 13.50 dalle quali, a norma di legge, dovrebbero ancora dedursi le imposte.

Tale reddito fu trasformato invece in quello di L. 776-65, pur essendo valutato dallo stesso Perito il valore intrinsero della ghiacciaia e della capanna in L. 282,48!!

COSI' PURE AGLI EREDI DI FERRARIO GIACOMO fu assegnato un reddito annuo perpetuo, per tutta la durata della Concessione Mineraria e sue rinnovazioni di **L. 379. 75**, per l'occupazione di una piccola fossa scoperta (di m. 4 per m. 4, e m. 1.50 di profondità) destinata a raccogliere la neve! quasi che fosse impedito in perpetuo ai Signori Ferrario di raccoglierla altrove.

Ma essi, appunto nell'inverno scorso, **con la tenue spesa di lire 20. 75 :**

(Scavo di m. 5 × 5 × 1.50 = mc 37.50 a L. 0. 30 .	L. 11. 25
Acquisto di vimini	» 5. 00
Numero tre giornate di un contadino . . .	» 4. 50
Totale costa di fossa per neve	L. 20.75)

costrussero e riempirono — a breve distanza dal punto occupato — (come il sottoscritto aveva previsto nei precedenti reclami) un'altra fossa per neve: sicchè, **senza danno alcuno,** fuorchè la sopraccitata

minima spesa e la occupazione di una piccola parte dell'infossamento da loro posseduto (che servì già come cava di prestito per l'argine stradale e che non rendeva, certo, 2 lire all'anno di erba medica) **gli Eredi Ferrario si sarebbero garantiti il reddito perpetuo annuo di L. 379 (TRECENTOSETTANTANOVE)!**

Inutile rilevare la enormità e la confusione in cui son caduti i periti, e la incapacità loro, nell'interpretare la legge mineraria, che prescrive sia valutato il **Reddito del Terreno** (cioè il Reddito a cui si potrebbe affittare il terreno, sia pur dotato di una fossa per neve) e non già il **Reddito immaginario di un' Industria** di vendita di Neve al dettaglio, **che non ha mai esistito**; e che, ad ogni modo rappresenterebbe, anzichè il Reddito del Terreno, quello dovuto alla personale prestazione del rivenditore: prestazione che il sottoscritto non ha certo impedita, nè potrebbe impedire.

Apparisce addirittura incredibile come i Periti non abbiano avvertito l'enorme assurdità in cui essi cadevano: perchè se in Salsomaggiore, con lo scavo di una piccola fossa per neve come quella espropriata, fosse dato moltiplicare il reddito originario attuale dei Terreni da lire 2 a lire 379, evidentemente tutti i proprietari avrebbero già, da gran tempo, eseguita così brillante speculazione; e le migliaia e migliaia di ettari di terreno agricolo, che formano il Comune di Salsomaggiore, **sarebbero a quest'ora convertiti in un solo nevaio.**

In modo affatto analogo furono eseguite le altre perizie **specialmente per quanto riguarda le garanzie pei danni eventuali al fondi**, garanzie che a termini degli art. 8 e 13 della legge, dovrebbero consistere nella differenza tra il valore del fondo al tempo della occupazione e quello al tempo della riconsegna del fondo stesso al proprietario.

Per non sbagliare il geometro, perito demaniale, ha in ogni singolo caso, stabilito delle somme da depositarsi per garanzia che rap-

presentano **almeno il decuplo del valore dei terreni, talchè se il Concessionario dovesse occupare buona parte dei 38 ettari della sua concessione, dovrebbe cominciare a sborsare, sia pur per garanzia, alcuni milioni di lire per danni eventuali arrecabili a terreni aridissimi, di nessuna vegetazione e nessun reddito: SAREBBE UNA VERA MISURA PROIBITIVA DI QUALSIASI COLTIVAZIONE MINERARIA !!**

E si deve pur tener conto che la legge Parmense **escludendo assolutamente l'intervento del Concessionario nell'espropriazione dei terreni, stabilendo che essa venga contrattata in ogni sua fase esclusivamente tra l'agente dello Stato e il Perito del Proprietario del fondo, affida indubbiamente all'agente dello Stato UNA MISSIONE DI EMINENTE FIDUCIA, che esige almeno,** oltre una chiara conoscenza della lettera, dello spirito e degli scopi della legge mineraria, **quel morale interesse di tutelare con equità i lavori minerari, CHE CERTO POSSIEDONO IN ALTO GRADO GLI INGEGNERI DELLE MINIERE** ma che indubbiamente manca, nè può ragionevolmente richiedersi, a quell'amministrazione fiscale che da oltre sedici anni aguzza l'ingegno per tessere opposizioni tanto accanite quanto infondate, ai lavori minerari di Salsomaggiore.

Sia lecito conchiudere con le stesse parole di chiusa, del Magistrale parere del Consiglio di Stato, del luglio 1890, sulla domanda di Concessione della Miniera Magnaghi, in tutto conforme ai precedenti pareri del Consiglio superiore delle Miniere:

« E nel caso in quistione, sembra poco corretto, che la Dire-
« zione Generale del Demanio, dopo aver fatto opposizione fin dal
« principio, alla domanda Magnaghi per la dichiarazione, di scoperta
« della Miniera e ora alla domanda di Concessione, si facesse anche
« ora giudice in causa propria, avocando a sè l'esercizio della Mi-
« niera ».

Tale delicata massima deve con maggior ragione applicarsi al caso presente.

Aspetta il sottoscritto dalla sapiente ed imparziale sollecitudine dell'E. V., i chiesti PROVVEDIMENTI DEFINITIVI.

GIUSEPPE MAGNAGHI, ing.